

Imposte

Successioni, la quota di legittima non ha tutela internazionale

In molti Stati il testatore non è vincolato: decisiva la residenza abituale

di *Andrea Vasapolli*

11 Marzo 2024

Una recente sentenza (Jarre c. France, 15 febbraio 2024) della Corte europea per i diritti dell'uomo (Cedu) offre lo spunto per riflettere sui meccanismi di tutela dei diritti dei legittimari, che il nostro ordinamento prevede con la cosiddetta successione necessaria.

Il diritto successorio qualifica come eredi necessari taluni stretti congiunti (il coniuge e i figli, in assenza di questi ultimi anche gli ascendenti) che per legge devono necessariamente ricevere una certa quota del patrimonio del de cuius. Il testatore non è quindi pienamente libero di destinare come vuole il suo patrimonio in sede successoria, essendo obbligato a lasciare una certa quota (la quota di legittima, particolarmente rilevante) agli eredi necessari. Non tutti gli ordinamenti, tuttavia, prevedono regole di successione necessaria e in molti ordinamenti stranieri il testatore è pertanto libero di destinare il suo patrimonio a chi meglio ritiene. Quelle ragioni, quindi, che nel nostro ordinamento e in molti altri di *civil law* hanno portato a tutelare in sede successoria gli stretti congiunti non sono ritenute meritevoli di tutela in altri ordinamenti.

In merito bisogna considerare che non è sufficiente essere stretti congiunti di un cittadino italiano per beneficiare in ogni caso, alla sua morte, delle regole successorie previste dal nostro ordinamento, inclusa la legittima. Le successioni transnazionali, infatti, sono disciplinate dal [regolamento Ue 650/2012 del 4 luglio 2012](#), il quale stabilisce le regole per individuare la legge (che può anche essere quella di uno Stato non Ue) atta a disciplinare una fattispecie successoria che presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento interno.

Sulla base di tale regolamento, il principale criterio di collegamento per individuare la competenza dei giudici e la legge applicabile è rappresentato dalla residenza abituale del defunto (che è un criterio di fatto) al momento del decesso. Una persona può tuttavia optare espressamente per l'applicazione della legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte. La residenza abituale, sulla base del diritto comunitario, è costituita dal luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, e al fine della sua determinazione si deve tenere conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione.

Via dall'Italia (e dalle sue norme)


Un cittadino italiano che voglia sottrarre la devoluzione del suo patrimonio alle regole successorie del nostro ordinamento, ivi incluse quelle che disciplinano la successione necessaria, può quindi decidere di trasferire la sua residenza abituale in un Paese il cui ordinamento consente di devolvere liberamente il proprio patrimonio per causa di morte.

L'erede che sarebbe stato tutelato dalle regole della successione necessaria non può in tal caso invocare, a tutela dei suoi diritti successori che ritiene siano stati così violati, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, l'articolo 8 che disciplina il diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte, con la sentenza prima citata, pur riconoscendo il posto assegnato alla quota di riserva di un'eredità nell'ordinamento interno della maggior parte degli Stati contraenti, ha rammentato che non esiste un diritto generale e incondizionato dei figli a ereditare una parte dei beni dei genitori. La Cedu si era già espressa nello stesso senso con la precedente sentenza *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979. Quello alla quota di legittima, quindi, non è un diritto internazionalmente tutelato.

I criteri della residenza abituale

Per determinare il luogo di residenza abituale assumono rilievo tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla costituzione della residenza, quali la durata, la natura e le caratteristiche della permanenza nell'altro Paese. A volte

può essere complesso determinare la residenza abituale del defunto. Il considerando n. 24 del regolamento cita ad esempio il caso di chi sia andato a lavorare all'estero, anche a lungo, mantenendo tuttavia un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine, nel quale deve essere considerato ancora residente se lì «è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale», nonché il caso in cui il defunto abbia vissuto alternativamente in più Stati o si sia trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi: in tal caso se «era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali», la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni possono assumere rilevanza al fine di determinare il suo luogo di residenza abituale.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

